



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 125 del 12 GIUGNO 2017

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE FISCALE E CONSULENZA
LAVORO CIG ZB51EF460F**

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art. 114 dl D.Lgs. 267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 dl 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che Al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale



dell' Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2017;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale Paistom per il triennio 2017/2019, sottoscritta in data 09/05/2017;

Considerato che è scaduto il contratto relativo al servizio di gestione fiscale e consulenza del lavoro;

Atteso che per l'acquisizione del servizio di cui sopra è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP e che non è negoziabile sul MEPA, non essendo disponibili bandi attivi ;



che, pertanto, con nota prot. 80 del 01/06/2017 si è proceduto ad effettuare un sondaggio di mercato con richiesta di preventivo ai seguenti professionisti: Rag. Ermenegildo Petraglia con studio in via De Nicola Enrico 84047 Capaccio Paestum (SA), dr. Tonio De Santi con studio in via Torre di mare 14 84047 Capaccio Paestum (SA), dr. Fortunato Desiderio con studio in via Magna Graecia 248 84047 Capaccio Paestum (SA);

Visto i preventivi pervenuti come di seguito si riportano:

- a) Dr. Fortunato Desiderio corrispettivo offerto € 11.000,00 annui onnicomprensivo;
- b) Dr. Tonio De Santi corrispettivo offerto € 8.000,00 annui onnicomprensivo;
- c) rag. Ermenegildo Petraglia corrispettivo offerto € 10.000,00 annui onnicomprensivo;

Constatato che la migliore offerta per l'espletamento del servizio de quo è quella del dr. Tonio De Santi con studio in via Torre di mare 14 84047 Capaccio Paestum (SA), iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del tribunale di Salerno al n. 219/a, che ha praticato il prezzo di € 8.000,00 onnicomprensivo annuo;

Visto che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad euro 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio "gestione fiscale e consulenza del lavoro" all'operatore economico dr. Tonio De Santi con studio in via Torre di mare 14 84047 Capaccio Paestum (SA) iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del tribunale di Salerno al n. 219/a, per l'importo annuo praticato di € 8.000,00 onnicomprensivo;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art.83 della medesima norma sopra richiamata;

Dato atto che ai sensi del d.Lgs. n. 267/2000 occorre adottare la presente determinazione a contrattare indicando: a) il fine che con il contratto si intende perseguire, b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che per la presente procedura è stato acquisito il seguente **CIG:ZB51EF460F**;

Richiamato lo Statuto societario;

Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D. Lgs n.50/2016;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom 2017;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di affidare per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico dr. Tonio De Santi – revisore contabile – consulente del Tribunale con studio in via Torre di Mare, 14 84047 Capaccio Paestum iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del tribunale di Salerno al n. 219/a, il servizio di gestione fiscale e consulenza del lavoro dell'Azienda Speciale Paistom per il triennio 2017/2019, per l'importo annuo offerto di € 8.000,00 onnicomprensivo, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
3. Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che il fine che si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegata schema di lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico



4. Di dare atto che la spesa per l'anno 2017 trova copertura nel bilancio corrente;
5. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Luigia D'Angelo